



Comune di Isola del Giglio

Medaglia d'Oro al Valor Civile
Provincia di Grosseto



58012 - Via del Castello 26 – tel. 0564-809232 - fax 0564-806089

E mail: poliziamunicipale@comune.isoladelgiglio.gr.it

PEC: poliziamunicipalegiglio@pcert.it

ORDINANZA n° 13/V/20 Data 25.06.2020	EMERGENZA COVID-19 - DCM 31/01/2020 – RIPRISTINO ORDINANZA 20/11 - AREE DI SOSTA A PAGAMENTO
---	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.° 2/2020, a mezzo del quale sono state confermate le funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell'art. 50, comma 10°, del D.lvo n° 267/2000

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI:

- il D.P.C.M. 9 Marzo 2020, recante ulteriori «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 Marzo 2020, il quale estende a tutto il territorio nazionale le misure di controllo rafforzato in conseguenza dei mutati scenari epidemiologici;

- i successivi D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 recanti ulteriori misure in materia di contenimento del contagio da COVID-19;

VISTI il D.P.C.M. del 17 Maggio 2020 ed il successivo D.P.C.M. del 11 Giugno 2020, con i quali sono state eliminate gradualmente le misure di limitazione agli spostamenti nel territorio italiano e nell'area Schengen;

VISTE le precedenti Ordinanze n° 07/V/20 del 25.03.2020 e n° 10/V/20 del 27.05.2020;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, debba tornare pienamente in vigore l'Ordinanza n° 20/2011, includendo quindi le disposizioni relative alle aree destinate a parcheggio a pagamento, con lo scopo di permettere la possibilità di promuovere a rotazione l'uso di spazi di sosta al fine di:

1. favorire un più razionale e distribuito uso degli spazi di sosta da parte degli utenti, consentendo anche un più diffuso e differenziato accesso agli esercizi;
2. assicurare certezza circa la disponibilità degli spazi di sosta, riducendo il flusso dei veicoli in disordinata ricerca di destinazione e, conseguentemente, anche il carico inquinante;

CONSIDERATO che le finalità di interesse pubblico che guidano la scelta di istituire parcheggi a pagamento, nel periodo estivo, si individuano:

1. nella necessità di garantire una rotazione costante dei veicoli, allo scopo di soddisfare le esigenze di sosta di un alto numero di utenti quando la disponibilità di aree di sosta è limitata;
2. nel miglioramento del fenomeno della sosta in area vietata;
3. nella riduzione dei flussi veicolari a tutto beneficio della sicurezza, della salute pubblica, della tutela dell'ambiente, ecc.;

RICHIAMATA l'Ordinanza di regolamentazione della circolazione nei C.U. n° 20/11 del 04.07.2011;

VISTI gli artt. 5 comma 3, e 7 del D. Lgs 30 Aprile 1992 n° 295;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000

ORDINA

Per i motivi sopra esposti, che dalla data del 26/06/2020, torni pienamente in vigore l'Ordinanza n° 20/2011, includendo quindi le disposizioni relative alle aree destinate a parcheggio a pagamento.

1. L'ufficio Messi del Comune, è incaricato della pubblicazione e divulgazione della presente Ordinanza presso l'Albo Pretorio Comunale;
2. Il personale del Comando Polizia Municipale e tutti gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta applicazione di quanto dettato dalla presente Ordinanza;
3. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada, a meno che il fatto non comporti un più grave reato.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Responsabile Area Vigilanza sig. GALLI Roberto, reperibile ai numeri telefonici in intestazione.

Avverso al presente provvedimento, chi ne abbia interesse, può presentare ricorso al TAR della Toscana entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di emissione (Legge 06.12.1971 n° 1034) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di emissione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

Il Com.te la Polizia Municipale
Cap. GALLI Roberto

